

**CONDIZIONI GENERALI RELATIVE  
AL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA PER PERSONE GIURIDICHE E  
PROFESSIONISTI**

**DEFINIZIONI**

Per gli scopi delle Condizioni Generali relative al conto corrente di corrispondenza nonché delle Condizioni Generali relative ai servizi connessi, i termini di seguito elencati, se con grafia maiuscola, avranno i seguenti significati, se non risulta diversamente dal contesto:

<b>Banca</b>	significa Banca Transilvania S.A. con sede legale a Cluj-Napoca (Romania) Via George Baritiu n. 8 succursale di Roma Via Baldo degli Ubaldi 184/B CAP 00167 Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia cod. 3437.1 - Codice Fiscale 12530711006, P.IVA e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma: RM – 1381265
<b>Cliente o Correntista</b>	significa il correntista avendo i dati anagrafici indicati nella <i>Richiesta di Apertura del Rapporto di Conto Corrente</i> , il quale ha dichiarato di agire per scopi connessi all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
<b>Conto</b>	significa il conto corrente oggetto del presente Contratto, indicato nella <i>Richiesta di Apertura del Rapporto di Conto Corrente</i> .
<b>Contratto</b>	significa la <i>Richiesta di Apertura del Rapporto di Conto Corrente</i> , la <i>Dichiarazione di Accettazione da parte della Banca della Richiesta di Apertura del Rapporto di Conto Corrente</i> , il <i>Foglio Informativo/Documento di Sintesi Conto Corrente di Corrispondenza per Persone Giuridiche e Professionisti</i> , le presenti "Condizioni Generali"; il "Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo al servizio di incasso assegni", le "Condizioni Generali che regolano i servizi di incasso assegni" il "Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai servizi di pagamento disciplinati dal D.Lgs. n. 11/2010 (PSD) diversi dalle carte di pagamento" e le "Condizioni Generali per la prestazione di servizi di pagamento"
<b>Data della Firma</b>	significa la data in cui la Banca ha firmato la <i>Dichiarazione di Accettazione da parte della Banca della Richiesta di Apertura del Rapporto di Conto Corrente</i>
<b>Forza Maggiore</b>	significa un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere; a titolo esemplificativo si indicano gli scioperi del personale, alluvioni o altri eventi naturali che impediscano alla Banca di operare, interruzioni o malfunzionamenti negli impianti telefonici o elettronici.
<b>Giorno</b>	significa un giorno di calendario compresi i giorni di sabato, di domenica e tutti i giorni dichiarati festivi dalla Legge Italiana nonché i Giorni Festivi in Romania.
<b>Giorno Festivo</b>	nei rapporti con la Banca sono considerati giorni festivi tutti i giorni dichiarati festivi dalla Legge Italiana, tutti i Giorni Festivi in Romania e tutti i giorni considerati festivi dalle banche corrispondenti/sistemi di compensazione esterni nel caso di Operazioni di Pagamento effettuate per il tramite di questi sistemi.
<b>Giorno Festivo in Romania</b>	1° e 2 gennaio; 24 gennaio, il primo ed il secondo giorno della Pasqua ortodossa; 1° maggio; 1° giugno, il primo ed il secondo giorno di Rusalii; 15 agosto; 30 novembre (Sant'Andrea); 1° dicembre; 25 e 26 dicembre;
<b>Giornata Operativa</b>	sono considerate Giornate Operative i giorni in cui la Banca effettua operazioni di trasferimento fondi, compresi i Giorni Semifestivi, ad eccezione di tutti i Giorni Festivi; il sabato è considerato Giornata non Operativa per i pagamenti interbancari (disposti su altre banche) ed è considerato, insieme alla giornata di domenica, Giornata Operativa per i pagamenti intrabancari (disposti sulla stessa Banca)
<b>Giorno Semifestivo</b>	14 agosto, 24 dicembre, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono (fatta eccezione per la città di Roma, per la quale la ricorrenza del Santo Patrono - 29 giugno - deve essere considerata giorno festivo)
<b>Giustificato Motivo</b>	significa qualsiasi evento, cambiamento di fatti e/o di circostanze il quale ha o può avere una conseguenza negativa significativa per la Banca, anche sotto il profilo del rispetto delle norme di prudenza e di antiriciclaggio, compresi quelli/quelle che consistono in variazioni di condizioni economiche generali rispetto alla Data della Firma, in peggioramento del rating o nell'evidenziazione di aspetti negativi rilevanti con riguardo al Cliente da parte di Società di Informazioni Creditizie, che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi della Banca (ad esempio, costi di verifica rafforzata del Cliente, tassi di interesse, inflazione ecc.) e/o nelle scelte gestionali della Banca.
<b>Legge Italiana</b>	significa qualsiasi legge, regolamento, codice, deliberazione, circolare, raccomandazione, ordinanza, decisione giudiziaria, ordine, decreto o direttiva e qualsiasi altro atto legislativo o amministrativo avente carattere normativo applicabile in Italia, compresi i principi generali di diritto, proveniente da un'Autorità italiana compresi ma non limitatamente, la Banca d'Italia, il CICR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure l'interpretazione di uno qualsiasi degli atti appena menzionati da parte di un'Autorità italiana.
<b>Lei</b>	Significa la moneta avente corso legale in Romania, individuata con il simbolo RON.
<b>Parte/Parti</b>	Parte significa la Banca o il Cliente individuati singolarmente e Parti significa, collettivamente, la Banca e il Cliente.

<b>TUB</b>	significa il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, come successivamente aggiornato e modificato.
------------	--

- 1. ART. 1 (Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela)**
- 1.1.** Nei rapporti con la clientela, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. ed alle norme del TUB e relative disposizioni di attuazione.
- 2. ART. 2 (Adeguate verifica della clientela)**
- 2.1.** All'atto della costituzione dei rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto per legge a fornire alla Banca le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate (ivi compresi dati personali, delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo e degli eventuali titolari effettivi, ove ammessi dalla Banca) per consentire alla stessa il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni ed informazioni, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla Legge Italiana vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
- 2.2.** Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca può valutare in ogni momento del rapporto l'idoneità delle informazioni fornite e dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali beneficiari di disposizioni di pagamento, etc.), e della natura delle Operazioni effettuate. Qualora la Banca ragionevolmente ritenesse che le informazioni e/o i documenti forniti o trasmessi non fossero idonei e/o nel caso in cui il Cliente ometta di inviare alla Banca nel termine massimo di 5 (cinque) Giornate Operative dalla ricezione della relativa richiesta, le informazioni e/o i documenti richiesti, si applicano le previsioni dell'art. 17.1 (clausola risolutiva espressa).
- 3. ART. 3 (Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela)**
- 3.1.** La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel presente Contratto; tuttavia, qualora ricorra un Giustificato Motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, con esclusione di qualsiasi diritto del Cliente al risarcimento del danno.
- 3.2.** In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
- 3.3.** In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca e non comportando tale sostituzione diminuzione alcuna né del livello del servizio offerto né della tutela per il Cliente.
- 3.4.** Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. La revoca del singolo incarico non inficia il vincolo contrattuale tra la Banca ed il Cliente.
- 4. ART. 4 (Invio di comunicazioni alla Banca)**
- 4.1.** Tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente avvengono in lingua italiana.
- 4.2.** Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto o presso la sede della Banca ovvero agli indirizzi di posta ordinaria o elettronica indicati nella modulistica adottata dalla Banca.
- 4.3.** Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
- 4.4.** Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca per iscritto a suo costo e senza ritardo, presentando documenti giustificativi, eventuali cambiamenti dei dati di identificazione, capacità, domicilio/residenza.
- 4.5.** Il Cliente viene avvisato del fatto che la posta ordinaria e la posta elettronica potrebbero non dare garanzia del ricevimento da parte della Banca.
- 5. ART. 5 (Invio di comunicazioni alla clientela)**
- 5.1.** L'invio al Cliente di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Cliente in lingua italiana, con pieno effetto all'indirizzo indicato nella Richiesta di Apertura del Rapporto di Conto Corrente oppure all'ultimo indirizzo fatto conoscere successivamente per iscritto, il quale è da considerarsi il domicilio eletto dal Cliente ai fini del presente Contratto. Eventuali variazioni dei recapiti indicati dovranno essere comunicate dal Cliente per iscritto alla Banca, mediante apposita comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano presso lo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto.
- 5.2.** Il Cliente accetta che la Banca ha facoltà di effettuare le proprie comunicazioni anche solo mediante sistemi di comunicazione a distanza, quali e-mail ordinaria e specifici avvisi sul proprio sito internet, qualora il Cliente abbia scelto l'utilizzo di queste modalità nella Richiesta di Apertura del Rapporto di

Conto Corrente. Il Cliente ha facoltà di richiedere, in ogni momento del rapporto, di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dei servizi prestati dalla Banca.

**6. ART. 6 (Deposito delle firme autorizzate)**

**6.1.** Il Cliente ed i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a rappresentarlo nei rapporti con la Banca sono tenuti a depositare la propria firma presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto utilizzando l'apposito modulo che verrà fornito dalla Banca.

**6.2.** Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero — previo accordo fra le Parti — nelle altre forme consentite dalla Legge Italiana (es. firma elettronica, firma digitale), nella misura in cui queste diverse modalità di firma sono state adottate dalla Banca.

**7. ART. 7 (Poteri di rappresentanza)**

**7.1.** Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

In mancanza di questa indicazione, il rappresentante potrà esercitare ogni facoltà contrattuale esclusa l'estinzione del Conto. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, possono operare con firme disgiunte.

**7.2.** Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata oppure presentata a mani allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese pubbliche. Il Correntista ha l'obbligo di informare ciascuna persona autorizzata dell'intervenuta revoca e delle modifiche apportate alle sue facoltà.

**7.3.** Qualora, precedentemente al ricevimento di una notizia legalmente valida, la Banca venga a conoscenza in qualunque modo della revoca da parte del Cliente di rappresentanti autorizzati ad operare sul Conto, la stessa avrà il diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi istruzione ricevuta dal(i) rappresentante(i) in questione (includere, senza limitazione, istruzioni di pagamento e istruzioni impartite ai sensi di qualsiasi altro accordo collegato al Contratto) e di sollecitare al Cliente i documenti ritenuti necessari per l'accertamento della sussistenza e dell'estensione dei predetti poteri di rappresentanza.

**7.4.** La Banca avrà altresì diritto a sospendere l'esecuzione delle istruzioni ricevute dai rappresentanti autorizzati ad operare sul Conto nel caso in cui le stesse siano contraddittorie. In ogni caso di sospensione dell'esecuzione delle istruzioni ricevute, la Banca ha l'obbligo di comunicare questa decisione al Cliente nel termine massimo di 2 (due) Giornate Operative dal giorno in cui l'istruzione la cui esecuzione rimane sospesa sia stata ricevuta.

**7.5.** Il Correntista sarà responsabile nei confronti della Banca dell'operato della persona delegata anche in relazione al risultato contabile del conto.

**7.6.** Il Correntista, nell'impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa e ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1389 cod. civ. per la validità delle operazioni compiute dai rappresentanti. Il Correntista assumerà direttamente le notizie relative alle operazioni compiute dalle persone delegate, esonerando la Banca da ogni obbligo di informativa al riguardo.

**7.7.** La Banca ha il diritto di rifiutare per Giustificato Motivo di dare esecuzione alle istruzioni impartite da determinati soggetti, ancorché il Correntista abbia conferito agli stessi poteri di rappresentanza e ciò anche nel caso in cui la Banca abbia accettato inizialmente di eseguire istruzioni impartite dai predetti soggetti.

**7.8.** Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione conferita successivamente ad un soggetto a disporre sul rapporto, non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti.

**7.9.** Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza, diverse da quelle indicate al comma 7.2, non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa, in conformità alla Legge Italiana.

**7.10.** La morte o l'incapacità sopravvenuta del Correntista estingue i poteri di rappresentanza concessi dal predetto Correntista a terzi e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa ai sensi della Legge Italiana.

**8. ART. 8 (Diritto di ritenzione e altre garanzie)**

**8.1.** La Banca ha il diritto di pegno ed il diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito — che sia liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale — già in essere verso il Cliente, rappresentato dal saldo passivo di Conto e/o dipendente da qualunque operazione bancaria connessa al presente Contratto. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli e/o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 1,5 volte il predetto credito.

**9. ART. 9 (Compensazione)**

Qualora la Banca vanti un credito, di qualsiasi natura, nei confronti del Cliente ed il saldo attivo del Conto fosse inferiore al valore del predetto credito, se tra la Banca ed il Correntista esistano più rapporti contrattuali di qualsiasi natura, compresi conti di deposito e indifferentemente se i rispettivi rapporti vengano intrattenuti presso le sedi della Banca in Italia o all'estero, la Banca ha diritto di valersi della compensazione dei crediti reciproci, a tutti gli effetti previsti dalla Legge Italiana applicabile.

**10. ART. 10 (Decadenza dal beneficio del termine)**

**10.1.** Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. (senza necessità di pronunzia giudiziale) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di esigere immediatamente la prestazione e, qualora il Cliente non adempia senza ritardo ai propri obblighi restitutori, la Banca ha diritto di eccepire la compensazione dei crediti reciproci, anche se espressi in valute diverse, a condizione che i rispettivi crediti siano liquidi ed esigibili; la Banca ha facoltà di sollevare l'eccezione di compensazione in ogni momento, senza obbligo di preavviso o altre comunicazioni, salvo l'onere della Banca stessa di comunicare senza ritardo al Correntista di avere effettuato la compensazione.

**10.2.** Conseguentemente, nella situazione sopra indicata, la Banca ha facoltà di accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest'ultimo ed indipendentemente dall'esistenza di un saldo attivo.

**11. ART. 11 (Storno registrazioni)**

**11.1.** La Banca ha facoltà di stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore, il Cliente avendo in ogni caso diritto ad esigerne la giustificazione.

**12. ART. 12 (Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti)**

**12.1.** Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

**12.2.** Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. — nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare — in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. — i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o riduzione di uno o più debiti assunti dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

**13. ART. 13 (Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)**

**13.1.** Le condizioni economiche applicate ai servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali di Contratto sono indicate nel Foglio Informativo/ Documento di Sintesi relativo allo specifico rapporto, consegnato al Cliente, sempre disponibile sul Sito Internet e/o nei locali della Banca aperti al pubblico. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. La Banca è espressamente autorizzata a provvedere, mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in base al presente Contratto.

**13.2.** La Banca, in presenza di Giustificato Motivo, ha facoltà di modificare le norme che disciplinano il presente Contratto e le condizioni economiche applicate dandone comunicazione al Correntista con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, la quale dovrà contenere in modo evidenziato la formula "**Proposta di modifica unilaterale del contratto**", verrà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto conto, all'indirizzo indicato dal Cliente nella Richiesta di Apertura del Conto o successivamente indicata per iscritto. In alternativa e con l'accordo del Correntista, la comunicazione può essere effettuata mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Correntista ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**13.3.** Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma precedente non hanno effetto, se sfavorevoli al Cliente.

**13.4.** I precedenti commi riportano le disposizioni dell'art. 118 del TUB nella versione vigente alla Data della Firma; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica.

**14. ART. 14 (Utilizzo del Conto)**

**Movimentazione del Conto**

**14.1.** Salvo espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere tra il Cliente e la Banca sono regolati con annotazioni sul conto, ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo.

**Versamento in Conto di assegni bancari e circolari**

**14.2.** L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel relativo Documento di Sintesi/Foglio Informativo, fermo restando che l'importo degli assegni potrà essere riaddebitato entro il termine di stornabilità indicato nella medesima documentazione di trasparenza. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di Forza Maggiore o comunque alla stessa non imputabili, verificatesi presso la Banca medesima, presso società fornitrici di servizi di cui la Banca si avvalga e/o presso corrispondenti anche

non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).

- 14.3.** La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, la quale rimane quella stabilita al comma precedente.
- 14.4.** Decorsi i termini di cui al precedente comma 14.2, resta inteso comunque che la Banca, oppure la banca trattaria — nel caso di assegni bancari — o la banca emittente — nel caso di assegni circolari — mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.
- 14.5.** Se tuttavia la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima del decorso dei termini di cui al precedente comma 14.2, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
- 14.6.** Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

**15. ART. 15 (Utilizzo in valuta estera del conto)**

- 15.1.** Il Cliente ha facoltà di eseguire bonifici in Lei ed il relativo valore viene addebitato nel conto denominato nella stessa divisa, se disponibile. Qualora il Cliente non abbia un conto aperto in Lei, la Banca ha facoltà di rifiutare l'esecuzione dell'operazione. La Banca ha altresì facoltà di rifiutare l'effettuazione di versamenti in Lei con accredito sul conto corrente aperto dal Correntista presso la Banca, ancorché il predetto conto è aperto nella stessa valuta.
- 15.2.** I bonifici disposti da terzi a favore del Correntista sono accreditati sul conto aperto nella stessa valuta intestato al Correntista stesso. Qualora quest'ultimo non disponga di un conto espresso nella valuta in cui è stato effettuato il bonifico, la Banca ha facoltà di rifiutare l'esecuzione dei predetti bonifici, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

**16. ART. 16 (Servizio di incasso e di accettazione assegni)**

- 16.1.** Il servizio di incasso e di accettazione assegni è svolto per conto del Cliente sulla base delle norme contenute nelle relative Condizioni Generali.

**17. ART. 17 (Cessazione del Contratto)**

**Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere**

- 17.1.** Il Contratto si risolve di diritto se:
- i. la documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase precontrattuale, ivi compresa l'identificazione ai fini antiriciclaggio, sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte sotto aspetti significativi;
  - ii. il Cliente non presenta i documenti richiesti entro il termine fissato dalla Banca per l'aggiornamento delle informazioni finanziarie e/o personali del Cliente o in altre circostanze ragionevolmente determinate dalla Banca e comunicate al Correntista;
  - iii. il Cliente è coinvolto in scandali pubblici, che potrebbero danneggiare l'immagine della Banca stessa.
- 17.2.** Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione di diritto del Contratto, la Banca ha l'onere di comunicare per iscritto al Cliente che intende avvalersi della presente clausola, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 17.3.** Negli altri casi di inadempimento del Correntista, la Banca ha l'onere di intimare per iscritto al Correntista di adempiere nel termine massimo di 14 Giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

**18. ART. 18 (Recesso dal Contratto)**

**Recesso del Cliente**

- 18.1.** Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in ogni momento, ai sensi dell'art. 120-bis del TUB, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell'esecuzione dell'operazione medesima.
- 18.2.** Il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può per iscritto — al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti — comunicare alla Banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
- 18.3.** La Banca esegue gli ordini e le operazioni di cui al comma precedente entro i limiti di capienza del Conto.

**Recesso della Banca**

- 18.4.** La Banca ha il diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di due mesi, dandone comunicazione all'indirizzo comunicato dal Cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il suddetto termine

non si applica nel caso in cui sussista un Giustificato Motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.

- 18.5.** La Banca ha diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato qualora venga a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto o lo avrebbero consentito a condizioni significativamente diverse.
- 18.6.** Il recesso dal Contratto esercitato dalla Banca provoca la chiusura del Conto nonché di tutti i servizi che accedono al Conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione.
- 19. ART. 19 (Conseguenze della cessazione del Contratto)**
- 19.1.** La cessazione del contratto di conto corrente implica cessazione dei contratti relativi ad eventuali servizi accessori (i.e. servizi di pagamento, assegni etc.). Conseguentemente, qualora una delle Parti receda dal Contratto, oppure il Contratto venga risolto per qualsiasi ragione, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni presentati all'incasso in una data posteriore a quella in cui il recesso o la risoluzione è divenuta operante.
- 19.2.** Successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del rapporto di conto corrente, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena dispone dei dati di tutte le operazioni effettuate dal Cliente, e le Parti avranno il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
- 19.3.** In caso di pagamenti pervenuti successivamente alla cessazione del Contratto, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti; nel caso in cui le predette somme superassero gli importi eventualmente dovuti dal Correntista, le stesse saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.
- 20. ART. 20 (Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale)**
- 20.1.** Il Cliente per ottenere l'estinzione del Conto deve consegnare alla Banca le carte di debito, nonché ogni altro dispositivo relativo ad eventuali servizi accessori (ex. il token per l'effettuazione di Operazioni in via telematica).
- 20.2.** Dal momento della consegna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del contratto sono pari a 30 (trenta) Giornate Operative.
- 21. ART. 21 (Conto non movimentato)**
- 21.1.** Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre 1 (un) anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 258,23 (euro duecentocinquanta/23) la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto, fatta salva l'applicazione delle disposizioni tributarie tempo per tempo vigenti.
- 21.2.** Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua di sua propria iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
- 21.3.** Ai sensi del DPR n. 116/2007, qualora sul Conto non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati, per il periodo di tempo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di denaro depositate, la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto o a terzi eventualmente dal Cliente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 (centottanta) Giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori presenti sul Conto verranno devoluti al Fondo Depositi Dormienti. Il Conto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 (centottanta) Giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
- 22. ART. 22 (Approvazione dell'estratto conto)**
- 22.1.** L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di 30 (trenta) Giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.
- 22.2.** Trascorsi 30 (trenta) Giorni dalla fine del periodo di riferimento dell'estratto conto, il Cliente che non abbia ricevuto l'estratto conto ha l'onere di darne comunicazione scritta alla Banca entro i successivi 30 (trenta) Giorni allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente, ai fini di un ulteriore rinvio.
- 22.3.** Salvo quanto previsto al successivo comma 22.4, trascorsi 60 (sessanta) Giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia trasmesso alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.
- 22.4.** Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 (dieci) anni decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accredito è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di ricevimento dell'estratto la Banca, sempre senza spese per il Cliente, può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti, con facoltà di eliminare la partita dal conto; in particolare, la Banca ha facoltà di procedere, in qualunque momento e senza necessità di preventiva autorizzazione, all'addebito in conto

delle eventuali somme accreditate al Cliente che risultino non dovute o di pertinenza di terzi, dandogliene tempestiva comunicazione scritta.

- 22.5.** Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 22.3 e 22.4, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi nel termine di 60 Giorni dalla ricezione della lettera contenente la comunicazione di esecuzione. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione, l'operato della Banca si intenderà approvato.
- 23. ART. 23 (Comunicazioni periodiche)**
- 23.1.** La Banca invia alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all'anno una comunicazione analitica in merito all'esecuzione del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Detta comunicazione è effettuata mediante invio di un estratto conto e del Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche in vigore ed è fornita in forma scritta cartacea o mediante altro supporto durevole.
- 23.2.** La ritardata inclusione nelle comunicazioni periodiche inviate dalla Banca di addebiti, così come eventuali omissioni nell'invio delle comunicazioni periodiche, non legittimano il Cliente a rifiutare il pagamento. In ogni caso il Cliente ha l'obbligo di controllare accuratamente ogni comunicazione periodica e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbio e/o contestazioni sugli addebiti.
- 24. Art. 24 (Chiusura periodica del Conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese)**
- 24.1.** Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del Contratto e ne fa parte integrante; in tale Documento di Sintesi sono altresì riportate tutte le altre condizioni economiche, qui integralmente richiamate, applicate al rapporto.
- 24.2.** I rapporti di dare e avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità mensile, portando in Conto - con valuta data di regolamento dell'operazione- le commissioni e le spese nella misura pattuita ed applicando le trattenute fiscali previste dalla Legge Italiana. L'eventuale saldo negativo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto produce interessi nella misura pattuita fino alla data di estinzione del debito; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica, fatto salvo il disposto dell'art. 1283 del cod. civ.
- 24.3.** Salvo diverso accordo, ad ognuna delle Parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
- 24.4.** Nel caso in cui le commissioni, le spese o i tassi di interesse fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 108/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.
- 24.5.** Ai sensi dell'art. 120 comma 2 lett. b) del TUB, il Cliente autorizza l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi diventano esigibili ai sensi dell'art. 120 TUB e del Decreto d'urgenza del MEF n. 343/2016 e, pertanto, la somma addebitata è considerata sorte capitale. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
- 24.6.** Dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sono impiegati per estinguere il debito da interessi.
- 25. ART. 25 (Reclami ricorsi e conciliazione)**
- 25.1.** Nel caso in cui sorga una controversia tra la Banca ed il Cliente relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto, il Cliente ha facoltà di presentare reclamo alla Banca per raccomandata A/R ovvero per via telematica all'Ufficio Reclami della Banca Transilvania sito in Via Baldo degli Ubaldi n. 184B, 000167 Roma, e-mail: [reclami@bancatransilvania.ro](mailto:reclami@bancatransilvania.ro), Fax 06/88805266. La Banca ha l'obbligo di rispondere entro 30 Giorni dal ricevimento del predetto reclamo.
- 25.2.** Se il Cliente non riceve risposta entro 30 Giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Banca o non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta, ha facoltà di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per conoscere come rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario, il Cliente potrà consultare il sito Internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Banca, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie. Le decisioni dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di rivolgersi all'autorità giudiziaria.
- 25.3.** Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, la Banca o il Cliente sono tenuti ad esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs. 28 del 4 marzo 2010, ricorrendo, alternativamente: (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) (per sapere come rivolgersi a tale organismo, il Cliente può consultare il sito del Conciliatore Bancario, [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure rivolgersi alla Banca); (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati nella materia bancaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; (iii) all'Arbitro Bancario e Finanziario.
- 25.4.** La condizione di procedibilità di cui al punto 25.3 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al paragrafo 25.2 presso l'ABF.
- 25.5.** In caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

**26. ART. 26 (Spese e oneri fiscali)**

- 26.1.** Nel rispetto della Legge Italiana vigente, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, compresi i costi sostenuti in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su somme presso la stessa depositate, sono a carico dello stesso Cliente, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni generali che regolano specifici servizi connessi al Conto.
- 26.2.** La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a tale titolo.

**27. ART. 27 (Legge applicabile, foro competente)**

- 27.1.** Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, saranno risolte in conformità alla Legge Italiana.
- 27.2.** Dal momento che il Correntista non riveste la qualifica di consumatore ai sensi della Legge Italiana, per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente il Foro di Roma.

**28. ART. 28 (Lingua del Contratto)**

- 28.1.** Il presente Contratto è redatto in lingua italiana. Con l'accordo del Cliente, la Banca intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale. Come allegato alle Condizioni Generali è riportata, a scopo puramente informativo per i residenti di cittadinanza romena, la traduzione in lingua romena delle Condizioni Generali stesse. In caso di discordanze tra la versione in lingua romena e quella in lingua italiana le Parti convengono che deve prevalere la versione in lingua italiana.

**29. ART. 29 (Rinunce)**

- 29.1.** Nessuna rinuncia avente per oggetto i diritti nascenti dal Contratto produrrà effetto alcuno se non sarà fatta per iscritto e nessuna rinuncia di questo tipo potrà essere in nessun caso estesa a diritti differenti da quelli espressamente indicati per iscritto.
- 29.2.** Nessun ritardo nell'esercizio dei diritti nascenti dal presente Contratto produrrà, in nessun caso, gli effetti di una rinuncia.
- 29.3.** Conseguentemente, la mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione periodica delle spese o delle commissioni dovute in relazione ai servizi prestati dalla Banca non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca.

**30. ART. 30 (Nullità parziale e prove)**

- 30.1.** Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale, attuale o sopravvenuta, di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca ed il Cliente convengono di negoziare in buona fede per sostituire le predette pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti in conformità all'intenzione delle Parti ed allo scopo delle clausole sostituite.
- 30.2.** Fermo quanto pattuito al precedente comma, la Banca ed il Cliente sono d'accordo che le altre pattuizioni del presente Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato ed eseguito come se non contenesse le pattuizioni invalidi o inefficaci.
- 30.3.** La Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata (anche tramite tecniche di comunicazione a distanza) le scritture registrate sui propri sistemi, sui propri libri, formulari e sulle relative contabili indirizzate al Cliente.

**31. ART. 31 (Miscellanea)**

- 31.1.** Il Cliente, aprendo il rapporto con la Banca, prende atto ed accetta che la fruizione dei servizi offerti da parte della Banca possa subire limitazioni in tutto o in parte in caso di provvedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria che prevedano vincoli sull'operatività del Conto.
- 31.2.** Cataloghi, offerte, pubblicità ed altri documenti promozionali hanno valore meramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali dei contratti conclusi dal Cliente con la Banca, né derogare alle presenti Condizioni generali di Contratto.